



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

ORDINANZA n. 49

del 29 maggio 2022

IL SINDACO

• Premesso che:

- in data 27/05/2022 è pervenuta al prot. 21691, pari data, nota dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, con la quale si comunicava il rinvenimento di una carcassa di esemplare di Capodoglio, in data 26/05/2022 nei pressi della località Scogliera – Riviera Gela, spiaggia 22, Scoglitti, in avanzato stato di decomposizione, con allegato verbale di vincolo sanitario dell'ASP di Ragusa, Servizi Veterinari;

- per scongiurare rischi per la salute e l'igiene pubblica, è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 48 del 28/05/2022, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, di divieto di balneazione per un raggio di 500 metri dalla carcassa;

• Visto il verbale del tavolo tecnico del 27/05/2022;

• Tenuto conto di quanto deciso nella Conferenza di Servizio tenuta dal Prefetto stamane alla presenza del Sindaco, del Comandante dei Vigili del Fuoco, del Direttore del Museo comunale di Storia naturale di Comiso, del comandante della Delegazione della Capitaneria di Porto di Scoglitti;

• In conformità con quanto deciso e concordato in sede operativa a Scoglitti con il gruppo di lavoro presieduto dal Sindaco relativamente alle modalità operative finalizzate alla rimozione della carcassa e al suo interrimento della stessa in terreno a ciò disposto;

• Considerato che:

- ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 508/1992 e del Regolamento CE 1069/2009, le carcasse animali devono essere smaltite mediante l'incenerimento o mediante sotterramento ovvero trasportate in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità;

- in loco non esistono impianti di incenerimento atti ad accettare carcasse di grosse dimensioni, e che nella presente fase, non è programmabile il trasporto presso l'impianto più vicino;

- lo smaltimento di carcasse, deve avvenire in tempi brevissimi ed in condizioni tali da prevenire la propagazione di rischi sanitari, e che nella fase attuale non è possibile provvedere direttamente ai sensi del D.lgs. 508/1992, stante la fase emergenziale in atto;

- Sentita, in proposito la competente autorità veterinaria intorno alle particolari modalità tecniche e agli accorgimenti da seguire nello smaltimento;
- Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla idoneità del sito preso in considerazione per l'interramento della carcassa;
- Visti,
 - ✓ il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954 e s.m.i.;
 - ✓ il Regolamento CE 1069/2009;
 - ✓ l'articolo 3 del D.Lgs. 508/1992;
 - ✓ l'articolo 32 della L. 833/1978;
 - ✓ il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 3 del D.lgs. 508/1992 e in conformità al Regolamento CE 1069/2009, lo smaltimento della carcassa di Capodoglio rinvenuta in località Scogliera, Riviera Gela, spiaggia 22, Scoglitti, che dovrà avvenire, con criteri di massima urgenza, a cura del competente Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto del Comando di Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e del Servizio Veterinario della A.S.P. di Ragusa, nella seguente forma:

l'interramento avverrà nel terreno di proprietà comunale sito in C.da Alcerito, nelle P.lle 209 e 735 del Foglio 112, con successiva copertura di almeno 100 centimetri di terreno poroso ;

2. In deroga al disposto del D.lgs. 508/1992, vista l'emergenza, il trasportatore della carcassa è esonerato dall'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori sigillati previsti dalla normativa vigente;
 3. Il Comune sosterrà l'operazione, ma essendo un Comune strutturalmente deficitario, avrà cura di avanzare richiesta di sostegno al Dipartimento della Protezione civile e al Governo Regionale;
 4. l'A.S.P di Ragusa Servizio Veterinario è tenuta a far presenziare e verificare le operazioni di raccolta e di interrimento della carcassa da Ufficiali Veterinari appositamente reperiti e organizzati allo scopo, coordinati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 5. il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza;
 6. Responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Filetti, delegato di funzioni presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
 7. Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni, dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR
-

di Catania entro 60 giorni o, in via alternativa ricorso straordinario, entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia, termini tutti decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Dalla Casa Comunale, li 29 maggio 2022

Il Dirigente delegato di funzioni

f.to *geom. Salvatore Filetti*

IL SINDACO

f.to On.le Prof. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal 29.05.2022 al 13.06.2022 registrata al n.....del registro
pubblicazioni.**

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO